



DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

N. **655** del **06-07-2017**

OGGETTO: Convenzione tra Istituto di Psicoterapia Relazionale (I.P.R.) e la ASL Roma I per lo svolgimento presso le strutture afferenti al Dipartimento di Salute Mentale ed alla UOC Consulenti Familiari ex ASL Roma E del tirocinio di formazione degli allievi e per una collaborazione sul piano culturale, scientifico e formativo.

STRUTTURA PROPONENTE: Area di Direzione Aziendale – UOC Formazione ex ASL Roma E

Centro di costo: 124

L'estensore (Dr.ssa Stefania Spalvieri)

Spalvieri

Il Dirigente e/o il Responsabile del procedimento, con la sottoscrizione del presente atto, a seguito dell'istruttoria effettuata, attestano che l'atto è legittimo nella forma e nella sostanza.

Il Responsabile del procedimento

(Dr.ssa Stefania Spalvieri)

Spalvieri

data 21-06-2017

Il Direttore della U.O.C.

Formazione ex ASL Roma E
e Direttore provvisorio della
UOC Formazione e Aggiornamento
ex ASL Roma A
(Dr. Edoardo Turri)

Turri

data 21/6/2017

Il Direttore Area di Direzione Aziendale

(Dr. Carlo Saitto)

Saitto

data 22.6.17

Il presente Atto contiene dati sensibili

SI

NO

Il Funzionario addetto al controllo di budget con la sottoscrizione del presente atto attesta che lo stesso non comporta scostamenti sfavorevoli rispetto al budget economico.

Costo previsto: €..... – Esercizio ...(anno)... C.E. n. (denominazione del conto)

Il Funzionario addetto al controllo di budget: (inserire Nome e Cognome) data _____ firma _____

Il Direttore dell'UOC Controllo di Gestione con la sottoscrizione del presente atto attesta la copertura economico della spesa di cui al presente provvedimento.

Il Direttore dell'UOC Controllo di Gestione Dott. Carlo Saitto

data _____

firma _____

Parere del Direttore Amministrativo Dott.ssa Cristina Matranga

Favorevole

IL SOSTITUTO DOTT. S.S. MIRELLA PERACCHI

Non favorevole

(con motivazioni allegate al presente atto)

data 28.06.2017 firma

Mirella Peracchi

Parere del Direttore Sanitario Dr. Mauro Goletti

IL SOSTITUTO DOTT. S.S. MARIA ROSARIA ROMAGNULO

Favorevole

Non favorevole

(con motivazioni allegate al presente atto)

data 30/06/17 firma

Maria Rosaria Romagnulo

Il Presente provvedimento si compone di n. 13 pagine di cui n. 9 pagine di allegati

Il Direttore Generale
Dott. Angelo Tanese

Angelo Tanese

655 = ¹/₂ del 06-07-2017

**IL DIRETTORE della UOC FORMAZIONE EX ASL ROMA E e DIRETTORE PROVVISORIO DELLA
UOC FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO EX ASL ROMA A**

VISTO il Decreto del Presidente della Regione Lazio n. T00250 del 23.11.2016 con il quale è stato nominato il Direttore Generale dell'Azienda Sanitaria Locale Roma I nella persona del Dott. Angelo Tanese;

VISTA la deliberazione n. 1 del 1° gennaio 2016 del Commissario Straordinario dell'Azienda Sanitaria Locale Roma I, con la quale si è provveduto a prendere atto dell'avvenuta istituzione della stessa a far data dal 1° gennaio 2016, come previsto dalla legge regionale n. 17 del 31.12.2015 e dal DCA n. 606 del 30.12.2015;

CONSIDERATO CHE tra l'Istituto di Psicoterapia Relazionale (I.P.R.), con sede legale in via Reno, 30 - 00198 Roma, rappresentata dal Rappresentante Legale Dott. Corrado Bernardi e la ASL Roma I, con sede legale in Roma, Borgo S. Spirito, 3 - 00193 p. IVA 13664791004, in persona del Direttore Generale, Dott. Angelo Tanese, si è inteso stipulare una convenzione per lo svolgimento, presso il Dipartimento di Salute Mentale e la UOC Consultori Familiari ex ASL Roma E del tirocinio di formazione degli allievi iscritti alla suddetta Scuola e per una collaborazione sul piano culturale, scientifico e formativo;

VISTO CHE la legge n. 196/97, art. 18, comma 1, lettera a) ed il successivo Decreto del Ministero del Lavoro n. 142 del 25 marzo 1998, promuovono i tirocini formativi (non costituenti rapporti di lavoro) al fine di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro e realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro nell'ambito dei processi formativi;

VISTO CHE la Legge n. 56/89 disciplina la professione dello psicologo nonché l'attività professionale dello psicoterapeuta, subordinata al conseguimento della laurea in psicologia o medicina e chirurgia e ad un'ulteriore specifica formazione professionale attraverso corsi di specializzazione, di durata non inferiore a quattro anni, presso scuole di specializzazione universitarie o istituti a tal fine riconosciuti;

VISTO CHE l'art. 3 della sopra citata Legge 56/89 prevede che gli Istituti di psicoterapia riconosciuti possano stipulare convenzioni per lo svolgimento del previsto tirocinio teorico-pratico dei propri allievi presso le strutture del S.S.N.;

CONSIDERATO CHE con Deliberazione del Commissario Straordinario n. 685 del 04.08.2016 la ASL Roma I ha adottato un nuovo Regolamento per la stipula di convenzioni con Università/Enti Formativi;

PRESO ATTO CHE l'Istituto di Psicoterapia Relazionale (I.P.R.) ha ottenuto dal MIUR l'abilitazione al rilascio del titolo professionale di psicoterapeuta con D.M. del 2 settembre 1994;

PRESO ATTO CHE con prot. 0026986 del 03.03.2017, agli atti della UOC Formazione ex ASL ROMA E, l'Istituto di Psicoterapia Relazionale (I.P.R.) ha chiesto di stipulare una convenzione con il Dipartimento di Salute Mentale della ex ASL Roma E e la UOC Consultori della ex ASL Roma E;

VISTO CHE alla UOC Formazione ex ASL Roma E è pervenuto, dal Dipartimento di Salute Mentale ex ASL Roma E, un parere positivo il 10.04.2017, con prot. 4378/C, e dalla UOC Consultori Familiari ex ASL Roma E è pervenuto un parere positivo con nota prot. 0045769 del 10.04.2017, entrambe conservate agli atti;

PRESO ATTO CHE l'Istituto di Psicoterapia Relazionale (I.P.R.), dopo un lungo scambio di e-mail, agli atti della UOC Formazione ex ASL Roma E, ha approvato con e-mail del 20 giugno 2017 lo schema di convenzione da adottare;

CONSIDERATO CHE, secondo quanto previsto dalla comunicazione del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca prot. N.009840 del 29.03.2017 avente per oggetto "Chiarimenti sulla funzione del tirocinio e schema-tipo convenzione di tirocinio", è necessario che la convenzione di tirocinio specifichi il numero massimo di allievi ammessi per anno nell'Azienda ospitante, non essendo sufficiente un riferimento a future determinazioni (se non è indicato, la convenzione si considera valida per un solo allievo per anno);

PRESO ATTO CHE, con e-mail del 29 maggio 2017, agli atti della UOC Formazione ex ASL Roma E, il Coordinatore della Formazione del Dipartimento di Salute Mentale ex ASL Roma E ha comunicato che il numero di tirocinanti per anno che il Dipartimento potrà ospitare per l'Istituto di Psicoterapia Relazionale (I.P.R.), in base ai tutor disponibili, sarà pari a 1 (uno), mentre la Referente della Formazione della UOC Consultori Familiari ex ASL Roma E ha comunicato,






con e.mail del 29 maggio 2017, agli atti della UOC Formazione ex ASL Roma E, che il numero di tirocinanti per anno che la UOC potrà ospitare per l'Istituto di Psicoterapia Relazionale (I.P.R.) è pari a 2 (due);

PRESO ATTO CHE con Deliberazione del Direttore Generale n. 541 del 31.05.2017 avente per oggetto: "Atto Aziendale della ASL Roma I. Percorso di attuazione del nuovo modello organizzativo aziendale. Attivazione del Dipartimento di Salute Mentale." è stato attivato, dal 1 giugno 2017, il Dipartimento di Salute Mentale della ASL Roma I;

TENUTO CONTO CHE il Regolamento per la stipula di convenzioni con Università/Enti formativi nella ASL Roma I, di cui alla Deliberazione n. 685 del 4.08.2016, all'art. 4, prevede che la ASL Roma I assicuri l'osservanza di tutti gli obblighi in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro ai sensi del D. Lgs 81/2008;

CONSIDERATO CHE l'Istituto di Psicoterapia Relazionale (I.P.R.) provvederà alla copertura assicurativa contro gli infortuni sul lavoro e le malattie presso INAIL, nonché per la Responsabilità civile verso terzi presso compagnie assicurative operanti nel settore;

ATTESTATO che il presente provvedimento a seguito dell'istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza è totalmente legittimo, utile e proficuo per il servizio pubblico ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 1 della Legge n. 20/1994 e successive modifiche nonché alla stregua dei criteri di economicità e di efficacia di cui all'art. 1, comma 1, della Legge 241/1990 e successive modifiche ed integrazioni;

PROPONE

Per i motivi e le valutazioni sopra riportate, che formano parte integrante del presente atto:

- di addivenire alla stipula di una convenzione con l'Istituto di Psicoterapia Relazionale (I.P.R.) per lo svolgimento presso il **Dipartimento di Salute Mentale e la UOC Consulenti Familiari ex ASL Roma E** del tirocinio di formazione degli allievi del suddetto Istituto;
- di stabilire che il Direttore del Dipartimento di Salute Mentale ed il Direttore della UOC Consulenti Familiari ex ASL Roma E siano tenuti a verificare e favorire la corretta applicazione di quanto previsto dalla convenzione;
- di approvare la convenzione in allegato, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto, unitamente agli allegati:
 1. progetto formativo del tirocinante (modello PFT), che verrà compilato dalle parti contraenti e dalle stesse sottoscritto, oltre che dal tirocinante per accettazione al momento dell'inizio della frequenza;
 2. il parere positivo del Dipartimento di Salute Mentale ed il parere positivo della UOC Consulenti Familiari ex ASL Roma E;
- di prevedere che l'Istituto di Psicoterapia Relazionale (I.P.R.) provveda alla copertura assicurativa contro gli infortuni sul lavoro e le malattie presso INAIL, nonché per la Responsabilità civile verso terzi presso compagnie assicurative operanti nel settore;
- di prevedere che la ASL Roma I assicuri l'osservanza di tutti gli obblighi in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro ai sensi del D. Lgs 81/2008;
- di stabilire che la predetta convenzione entri in vigore a partire dalla data di sottoscrizione, abbia durata quadriennale con possibilità di rinnovo dietro espressa volontà delle parti;
- di disporre che il presente atto venga pubblicato in versione integrale nell'Albo Pretorio on line aziendale ai sensi dell'art. 32, comma 1, della legge 18.06.2009 n. 69

Il Responsabile del procedimento
(Dr.ssa Stefania Spalvieri)

Il Direttore della UOC
Formazione ex ASL Roma E
e Direttore Provisorio della
UOC Formazione e Aggiornamento
della ex ASL Roma A
(Dr. Edoardo Turi)

Il Direttore di Area di Direzione Aziendale
(Dr. Carlo Saitto)

IL DIRETTORE GENERALE

In Virtù dei poteri previsti:

- dall'art. 3 del D.Lgs. 502/1992 e ss.mm.ii;
- dall'art. 8 della L.R. n. 18/1994 e ss.mm.ii;

nonché delle funzioni e dei poteri conferitigli con Decreto del Presidente della Regione Lazio n. T00250 del 23.11.2016;

Letta la proposta di delibera sopra riportata presentata dal Dirigente Responsabile dell'Unità in frontespizio indicata;

Preso atto che il Direttore della Struttura proponente il presente provvedimento, sottoscrivendolo, attesta che lo stesso, a seguito dell'istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza è totalmente legittimo, utile e proficuo per il servizio pubblico ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 1 della Legge n. 20/1994 e successive modifiche nonché alla stregua dei criteri di economicità e di efficacia di cui all'art. 1, comma 1, della Legge 241/1990 e successive modifiche ed integrazioni;

Acquisiti i pareri favorevoli del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario riportati in frontespizio;

DELIBERA

di adottare la proposta di deliberazione avente per oggetto "*Convenzione tra Istituto di Psicoterapia Relazionale (I.P.R.) e la ASL Roma I per lo svolgimento presso le strutture afferenti al Dipartimento di Salute Mentale ed alla UOC Consulteri Familiari ex ASL Roma E del tirocinio di formazione degli allievi e per una collaborazione sul piano culturale, scientifico e formativo.*" e conseguentemente, per i motivi e le valutazioni sopra riportate, che formano parte integrante del presente atto:

- di addivenire alla stipula di una convenzione con l'Istituto di Psicoterapia Relazionale (I.P.R.) per lo svolgimento presso il **Dipartimento di Salute Mentale e la UOC Consulteri Familiari ex ASL Roma E** del tirocinio di formazione degli allievi del suddetto Istituto;
- di stabilire che il Direttore del Dipartimento di Salute Mentale ed il Direttore della UOC Consulteri Familiari ex ASL Roma E siano tenuti a verificare e favorire la corretta applicazione di quanto previsto dalla convenzione;
- di approvare la convenzione in allegato, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto, unitamente agli allegati:
 1. progetto formativo del tirocinante (modello PFT), che verrà compilato dalle parti contraenti e dalle stesse sottoscritto, oltre che dal tirocinante per accettazione al momento dell'inizio della frequenza;
 2. il parere positivo del Dipartimento di Salute Mentale ed il parere positivo della UOC Consulteri Familiari ex ASL Roma E;
- di prevedere che l'Istituto di Psicoterapia Relazionale (I.P.R.) provveda alla copertura assicurativa contro gli infortuni sul lavoro e le malattie presso INAIL, nonché per la Responsabilità civile verso terzi presso compagnie assicurative operanti nel settore;
- di prevedere che la ASL Roma I assicuri l'osservanza di tutti gli obblighi in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro ai sensi del D. Lgs 81/2008;
- di stabilire che la predetta convenzione entri in vigore a partire dalla data di sottoscrizione, abbia durata quadriennale con possibilità di rinnovo dietro espressa volontà delle parti;
- di disporre che il presente atto venga pubblicato in versione integrale nell'Albo Pretorio on line aziendale ai sensi dell'art. 32, comma 1, della legge 18.06.2009 n. 69

Il Direttore della Struttura proponente provvederà all'attuazione della presente deliberazione curandone altresì la relativa trasmissione agli uffici/organismi rispettivamente interessati.

IL DIRETTORE GENERALE

Dott. Angelo Fanese





CONVENZIONE PER TIROCINIO FORMATIVO E PER UNA COLLABORAZIONE SUL PIANO SCIENTIFICO, FORMATIVO E CULTURALE

L' Istituto di Psicoterapia Relazionale, con sede legale in Roma, Via Reno n. 30, CAP 00198, d'ora CF 05829670586, d'ora in poi denominata "Scuola", nella persona del Rappresentante Legale Dott. Corrado Bernardi , nato a Roma il 16.07.1952

E

L'ASL Roma 1, con sede legale in Roma, Borgo S. Spirito n. 3, 00193 Roma, P.I. 13664791004, d'ora in poi denominata " Azienda", rappresentata dal Direttore Generale Dott. Angelo Tanese, nato a San Benedetto del Tronto (AP) il 21.07.1966

Premesso che

- Al fine di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro e realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro nell'ambito dei processi formativi i soggetti richiamati all'art. 18, comma 1, lettera a) della legge n. 196 del 24.06.1997 possono promuovere tirocini di formazione a beneficio di coloro che abbiano già assolto all'obbligo scolastico ai sensi della legge n. 1859 del 31.12.1962;
- Con D.M. 25.03.1998 n. 142 sono state impartite le disposizioni sui tirocini formativi;
- La legge n. 56/1989 disciplina la professione dello psicologo nonché l'attività professionale dello psicoterapeuta, subordinata al conseguimento della laurea in Psicologia o in Medicina e Chirurgia e ad una ulteriore specifica formazione professionale attraverso corsi di specializzazione di durata non inferiore ai quattro anni, presso scuole di specializzazione universitarie o istituti a tal fine riconosciuti;
- L'art. 3 della sopraccitata Legge 56/1989 prevede che gli Istituti di psicoterapia riconosciuti possano stipulare convenzioni per lo svolgimento del previsto tirocinio teorico-pratico dei propri allievi presso le strutture del Servizio Sanitario Nazionale;
- La " Scuola" ha ottenuto dal MIUR l'abilitazione al rilascio del titolo professionale di psicoterapeuta con Decreto del 29 settembre 1994;
- L' "Azienda" è struttura idonea all'attività formativa in riferimento ai requisiti previsti dalla vigente normativa;
- Con Deliberazione del Commissario Straordinario n. 685 del 04.08.2016 l'"Azienda" ha approvato il nuovo Regolamento per la stipula di convenzioni con Università/Enti formativi nella ASL Roma 1 di cui la " Scuola" dichiara di avere preso visione;

si conviene quanto segue:



1



Art. 1

La presente convenzione regola i rapporti tra la "Scuola" e l' "Azienda" concernenti l'attivazione di tirocini formativi a favore degli studenti della "Scuola" da svolgersi presso le strutture afferenti al **Dipartimento di Salute Mentale** e la **UOC Consulteri Familiari della ex ASL Roma E, ove viene svolta attività di psicoterapia**

Art. 2

La " Scuola" si impegna ad inviare, con congruo anticipo rispetto all'inizio del tirocinio, alla UOC Formazione dell' "Azienda" una lettera con i nominativi dei tirocinanti proposti ed il periodo di tirocinio richiesto.

Art. 3

I tirocini formativi attivati ai sensi dell'art. 18, comma 1, lettera d) della legge 196/1997, non possono configurarsi in alcun modo come rapporto di lavoro. L'attività di formazione del tirocinante durante il periodo di permanenza in " Azienda" è seguita e verificata da un tutor aziendale, **medico o psicologo psicoterapeuta**, al quale il tirocinante si rivolgerà per ogni necessità ed al quale risponderà senza vincoli gerarchici per la parte organizzativa e formativa del tirocinio, nonché da un tutor della " Scuola".

Per ciascun tirocinante, inserito in " Azienda" in base alla presente convenzione, viene predisposto un progetto formativo su modello PFT, in allegato, contenente:

- Il nominativo del tirocinante;
- I nominativi del tutor della " Scuola" e dell' " Azienda";
- Obiettivi e modalità di svolgimento del tirocinio con indicazione dei tempi di presenza in " Azienda";
- Gli estremi identificativi delle assicurazioni contro malattie, infortuni e morte e per la responsabilità civile verso terzi;
- Il nominativo della struttura aziendale presso cui si svolge il tirocinio.

Art. 4

Ai sensi dell'art. 18 della legge n. 196 del 24.06.1997 l' "Azienda" si impegna ad accogliere, presso le strutture aziendali afferenti al **Dipartimento di Salute Mentale** un numero massimo di tirocinanti pari a 1 (uno) ed **alla UOC Consulteri Familiari della ex ASL Roma E** un numero massimo di tirocinanti pari a 2 (due) con un rapporto tutor studenti pari a 1 a 2 (compresi eventuali frequentatori volontari).

ART. 5

L' "Azienda" provvede ad applicare al tirocinante, equiparato al lavoratore, tutte le misure per la tutela della salute e per la sicurezza dei lavoratori di cui al D. Lgs n. 81/2008 e successive modificazioni ed integrazioni.

ART. 6

Il tirocinante è tenuto a :

- Iniziare la frequenza dopo aver ritirato, presso la UOC Formazione dell'"Azienda" la lettera di autorizzazione al ritiro del badge, consegnato da apposito Ufficio, che dovrà essere poi utilizzato per la rilevazione delle presenze;
- Osservare le regole aziendali e le norme comportamentali previste per i dipendenti del corrispettivo profilo professionale;

- Rispettare le direttive impartite dai Direttori/Responsabili delle strutture presso cui svolgono l'attività didattica-formativa;
- Attestare i periodi di frequenza con il badge;
- Svolgere la propria attività in accordo con le finalità perseguite dalla struttura in cui opera, all'interno degli obiettivi concordati, seguendo le indicazioni fornite dai Direttori/Responsabili, in coerenza con le disposizioni relative al settore e ai regolamenti generali dell' " Azienda";
- Riconsegnare il badge alla UOC Gestione del Personale al termine del periodo di frequenza;
- Prendere atto che il rapporto di tirocinio non costituisce rapporto di lavoro;
- Sottoporsi alla sorveglianza sanitaria di cui all'art. 41 del D. Lgs 81/2008 o comunque ai controlli disposti dal Medico Competente ed alle disposizioni del Responsabile della Sicurezza e Prevenzione.

Art. 7

La "Scuola" dovrà attivare a proprio carico, per tutto il periodo di frequenza dei tirocinanti nelle strutture aziendali, presso l'INAIL apposita polizza assicurativa per la copertura di tutti i rischi di invalidità temporanea, permanente o morte conseguenti ad infortuni o malattie contratte dal tirocinante in occasione della frequenza, nonché apposita polizza assicurativa per responsabilità civile per gli eventuali danni arrecati ai terzi nel predetto periodo. Le coperture assicurative devono comprendere anche eventuali attività svolte dal tirocinante al di fuori dell' " Azienda" rientranti nel progetto formativo.

Il massimale assicurato deve essere minimo di € 655.000,00 così ripartito:

155.000,00 per infortuni (invalidità permanente e morte)

500.000,00 per responsabilità civile verso terzi

L'invio delle relative polizze assicurative all'Azienda è propedeutica all'inizio del tirocinio ed è condizione di risoluzione della convenzione.

Art. 8

La " Scuola " si impegna formalmente ad una stretta collaborazione con la "Azienda" sul piano culturale, scientifico e formativo contribuendo al miglioramento delle conoscenze e competenze del personale, a tal proposito offre annualmente le seguenti opportunità formative:

1. Periodici incontri di supervisione e/o co-visione su casi clinici per n. 15 ore;
2. Collaborazione su specifici progetti di ricerca /intervento;
3. Invio gratuito per n. 5 operatori del DSM a Workshop organizzati dall'Istituto

La " Scuola" , al termine di ogni anno di convenzione, si impegna a comunicare alla UOC Formazione dell' " Azienda" l'entità di utilizzo delle opportunità formative offerte agli operatori aziendali.

Art. 9

Le parti dichiarano reciprocamente di essere informate e per quanto di ragione espressamente acconsentire che i dati personali, eventualmente raccolti in conseguenza e nel corso dell'esecuzione della presente convenzione, vengano trattati esclusivamente per la finalità della convenzione secondo quanto previsto dal D. Lgs 196/2003. Titolari dei dati personali, per quanto concerne il presente articolo, sono rispettivamente l' " Azienda" e la " Scuola". I tirocinanti sono individuati, relativamente al trattamento dei dati personali e sensibili, quali incaricati nelle strutture di svolgimento del tirocinio e sono sottoposti alle medesime disposizioni e regolamento aziendale per la privacy del dipendente incaricato.

Art. 10

Per tutte le controversie che dovessero insorgere dall'interpretazione e/o esecuzione del presente atto sarà competente in via esclusiva il foro di Roma.

Art. 11

La presente convenzione decorre dalla data di sottoscrizione, ha durata quadriennale e potrà essere rinnovata dietro espressa volontà delle parti.

Art. 12

Il presente atto, redatto in triplice originale, verrà registrato in caso d'uso a spese della parte richiedente.

Roma, li _____

Per la " Scuola "

Il Rappresentante Legale

(firma e timbro)

Dott. Corrado Bernardi

Per la ASL ROMA 1

Il Direttore Generale

(firma e timbro)

Dott. Angelo Tanese



SERVIZIO SANITARIO REGIONALE
ASL
ROMA 1



ALLEGATO RP

AREA _____ - UOC Formazione
PROCEDURA CONVENZIONI: PARERE DELLA STRUTTURA

DIPARTIMENTO/UOC/UOSD

UOC CONSULTORI FAMILIARI (ex ASLRME)

ENTE PROPONENTE LA CONVENZIONE ISTITUTO DI PSICOTERAPIA
RELAZIONALE

CORSO DI LAUREA _____

CORSO DI SPECIALIZZAZIONE IN PSICOTERAPIA

MASTER _____

ALTRO _____

NUOVA CONVENZIONE

RINNOVO

ESTENSIONE DELLA DELIBERAZIONE N. _____ DEL _____

PARERE: POSITIVO NEGATIVO

Indicare la motivazione: CONTRIBUIRE A MIGLIORARE CONOSCENZE
/COMPETENZE DEL PERSONALE AZIENDALE FAVORENDO
IL RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI DI BUDGET

NOMINATIVO E QUALIFICA TUTOR INSERITO BANCA DATI ASL RM1 (si attesta che ciascun tutor non ha contemporaneamente più di DUE tra tirocinanti e frequentatori volontari. - Solo nel caso di formazione specialistica di Medici presso le Scuole delle Università degli Studi può essere affidato un numero di tirocinanti e frequentatori volontari pari a TRE)

VEDI ELENCO ALLEGATO

IL REFERENTE DELLA FORMAZIONE

Giuseppina Adamo

DATA 10/04/17

IL DIRETTORE / RESPONSABILE

Roberta Lauri

ASL ROMA 1
UOC CONSULTORI FAMILIARI
ex ASL ROMA E
Il Direttore provv.
Dr.ssa ROBERTA LAURI

M

Handwritten signatures and initials

ELENCO TUTOR UOC CONSULTORI FAMILIARI (EX ASL RME)

Distretto 1

Dott.ssa Cristina Bascetta
Dott.ssa Anna Maria Giordano

Distretto 13

Dott.ssa Alessandra Costa

Distretto 14

Dott.ssa Roberta Lauri
Dott.ssa Cecilia Mattolini
Dott.ssa Angelica Mazzarda

Distretto 15

Dott.ssa Simonetta Pietrobono





SISTEMA SANITARIO REGIONALE

ASL ROMA 1

P. 405 / DSM / OR
del 4.4.17

UOC FORMAZIONE



REGIONE LAZIO

Prot. E. 4378 C
Data 10/04/2017

ALLEGATO RP

AREA _____ - UOC Formazione

PROCEDURA CONVENZIONI: PARERE DELLA STRUTTURA

DIPARTIMENTO/UOC/UOSD

DIPARTIMENTO DI SALUTE MENTALE ex ASL RME

ENTE PROPONENTE LA CONVENZIONE

ISTITUTO DI PSICOTERAPIA REAZIONALE (IPR)

CORSO DI LAUREA _____

CORSO DI SPECIALIZZAZIONE _____

MASTER _____

ALTRO _____

NUOVA CONVENZIONE

RINNOVO

ESTENSIONE DELLA DELIBERAZIONE N. _____ DEL _____

PARERE: POSITIVO

NEGATIVO

indicare la motivazione: già sperimentata collaborazione nel piano
clinico e didattico. > sostegno della attività clinica dei
servizi del DSM

NOMINATIVO E QUALIFICA TUTOR INSERITO BANCA DATI ASL RM1 (si attesta che ciascun tutor non ha contemporaneamente più di DUE tra tirocinanti e frequentatori volontari. - Solo nel caso di formazione specialistica di Medici presso le Scuole delle Università degli Studi può essere affidato un numero di tirocinanti e frequentatori volontari pari a TRE)

ASL ROMA 1 D.S.M.

UODCA - Pad. 1°

IL RESPONSABILE DELLA FORMAZIONE

00135 Roma - Tel. 0663352804

Dott.ssa MARIA TERESA IACENERE

Dirigente Psicologo 1° Livello

DATA 3.04.17

IL DIRETTORE / RESPONSABILE

Dipartimento di Salute Mentale
Il Direttore Dott. Giuseppe Ducci

ASL Roma 1
Borgo S.Spirito, 3
00193 Roma

t. +39.06.68352501
www.aslroma1.it
p.va 13664791004

UOC Formazione
tel. +39.06. _____
e-mail _____ fax 06 _____



SERVIZIO SANITARIO AZIENDALE

ASL
ROMA 1



REGIONE
LAZIO

MODELLO PFT

PROGETTO FORMATIVO TIROCINANTI

(Rif. Convenzione tra ASL ROMA 1 e _____ stipulata con Deliberazione n.

Del _____)

Nominativo del tirocinante _____

Nato a _____ il _____ Tel _____

Residente in Via _____ Città _____ CAP _____

Cod. Fiscale _____ E-MAIL _____

Matricola _____ Facoltà di _____ Università/Ente Formativo _____

Corso di Laurea _____ Corso di Specializzazione non medica _____

Master in _____ Altro _____

AZIENDA OSPITANTE: ASL ROMA 1 Indirizzo: Borgo S. Spirito n. 3 - 00193 Roma

AREA/DIPARTIMENTO/DISTRETO/UOC/UOSD¹ _____

Struttura specifica dove si svolgerà il tirocinio _____

Periodo di tirocinio n. mesi dal _____ al _____

(Il periodo del tirocinio deve corrispondere con la copertura assicurativa)

Soggetto Promotore _____

Tutor dell'Ente Promotore _____ tel _____

Tutor dell'ASL ROMA 1 _____ tel _____

Polizze Assicurative (allegare copia)

INFORTUNI SUL LAVORO INAIL _____ n. _____ periodo di validità _____

RCT _____ n. _____ Compagnia _____ periodo di validità _____

¹ Campo obbligatorio

Obiettivi, attività, modalità del tirocinio _____

OBBLIGHI DEL TIROCINANTE:

- a) iniziare la frequenza dopo aver ritirato, presso la UOC Formazione e Sviluppo delle Competenze, la lettera di autorizzazione al ritiro del badge consegnato da apposito ufficio della UOC Gestione del Personale, che dovrà essere poi utilizzato per la rilevazione delle presenze;
- b) osservare le regole aziendali e le norme comportamentali previste per i dipendenti del corrispettivo profilo professionale;
- c) rispettare le direttive impartite dai Direttori/Responsabili delle strutture presso cui i tirocinanti svolgono l'attività didattico-formativa;
- d) attestare i periodi di frequenza secondo le modalità previste dal presente regolamento;
- e) svolgere la propria attività in accordo con le finalità perseguite dalla struttura/unità operativa in cui opera, all'interno degli obiettivi concordati, seguendo le indicazioni fornite dai Direttori/Responsabili, in coerenza con le disposizioni relative al settore e ai regolamenti generali dell'Azienda;
- f) riconsegnare il badge alla UOC Gestione del Personale al termine del periodo di frequenza;
- g) prendere atto che il rapporto di tirocinio non costituisce rapporto di lavoro (dall'art. 1 comma 2 del Decreto ministeriale n. 142 del 25 marzo 1998).
- h) sottoporsi alla sorveglianza sanitaria di cui all'art. 41 del D. lsg 81/2008 o comunque ai controlli disposti dal Medico Competente ed alle disposizioni del Responsabile della Sicurezza e Prevenzione

Le informazioni contenute nel presente Progetto sono rese ai sensi dell'art.47 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 e i sottoscrittori sono consapevoli della responsabilità penali cui possono andare incontro in casi di dichiarazione mendace o di esibizione di atto falso o contenete dati non rispondenti a verità, ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445.

Si esprime, ai sensi del D.Lgs. 30 giugno 2003 – n. 196, il consenso al trattamento, anche automatizzato, dei dati personali contenuti nel presente Progetto, inclusa la loro eventuale comunicazione a soggetti terzi specificamente incaricati, limitatamente ai fini della corretta gestione del tirocinio, da parte del soggetto promotore e del soggetto ospitante e ai fini delle funzioni di controllo e monitoraggio.

Roma _____

Firma per presa visione e accettazione del tirocinante _____

Firma e timbro dell'Università/Ente Proponente _____

Firma e Timbro del Direttore/Responsabile dell'Area/Distretto/UOC/UOSD sede del tirocinio _____

M

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]